

CIRCOLARE INFORMATIVA PER UNA CORRETTA DISMISSIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO CON ALOGENATI

In base al **DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1996**

I DETENTORI DI SOSTANZE LESIVE (*) DELL'AMBIENTE DEVONO:

- Comunicare, ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria, le quantità di sostanze lesive in loro possesso (**)
- Dismettere e conferire dette quantità, entro il 31 dicembre 1998, ai centri di raccolta autorizzati

In base **LEGGE n.179 del 16 giugno 1997**

I MINISTERI DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA REALIZZANO ACCORDI DI PROGRAMMA CHE PREVEDONO:

- L'istituzione di centri di raccolta autorizzati.
- La raccolta delle sostanze lesive e il conferimento ai centri suddetti
- Il recupero e la rimessa a titolo delle sostanze lesive
- Lo smaltimento delle sostanze non rigenerabili e non riutilizzabili

I SOTTOSCRITTORI DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA DEVONO:

- Costituire appositi centri di raccolta
- Preparare e far approvare le procedure corrette per le lavorazioni e le attività previste
- Formare il personale addetto al trasporto; formare i responsabili dei centri di raccolta e il loro personale interno/esterno per la corretta applicazione delle procedure
- Far certificare le procedure e le lavorazioni da un Ente riconosciuto o notificare il processo della certificazione ISO 9000
- Comunicare ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria le quantità in entrata, uscita e/o giacenza
- Ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'Ambiente per il TRASPORTO TRASFRONTALIERO delle sostanze lesive
- Comunicare al Ministero dell'Ambiente le esportazioni di halons nei paesi ex art. 5 del protocollo di Montreal
- Notificare ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria l'avvenuta distruzione degli halons con l'invio dell'ATTESTAZIONE

I CENTRI DI RACCOLTA AUTORIZZATI DEVONO POSSEDERE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DA:

- Comune e ASL locale (ai sensi dei DPR n.302/56 - 303/56 art.48-547/55)
* per i cicli di lavorazione delle sostanze lesive
- Comune e ASL locale (ai sensi dei DPR n.302/56 - 303/56 art.48-547/55)
- Autorità Regionale e Provinciale (ai sensi de D.L. 22/97 art. 6-11-12-15)
* per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti tossico-nocivi
- Ministero dell'Ambiente (ai sensi de D.L. 22/97)
* per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti tossico-nocivi

I DETENTORI DELLE SOSTANZE LESIVE DEVONO:

- Verificare la congruità della documentazione che autorizza il centro di raccolta a raccogliere, analizzare, riciclare, rimettere a titolo e avviare allo smaltimento le sostanze lesive
- Richiedere il "Documento di presa in carico delle sostanze lesive"

IL CONSORZIO ECOFIRE ha sottoscritto un accordo di programma e **VI OFFRE:**

COMODITA` DI UNA PRESENZA CAPILLARE E ALTAMENTE PROFESSIONALE

- 47 professionisti dell'antincendio dislocati in tutta Italia
- Personale qualificato e appositamente formato
- Centri di raccolta con tutte le autorizzazioni necessarie

GARANZIE DI SERVIZIO COMPLETO E "A NORMA"

- Ritiro, trasporto, stoccaggio, analisi, rimessa a titolo, smaltimento secondo procedure autorizzate e certificate

TRANQUILLITA' NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELL'AMBIENTE

- Documenti di presa in carico
- Certificato di distribuzione (per le qualità avviate allo smaltimento)